



# L'ordinamento giuridico dell'Unione europea

---

---

---


---

---

---

---

---



L'insieme delle norme giuridiche riconducibili all'Unione europea compone un «ordinamento giuridico» nuovo e autonomo



- un proprio sistema di fonti di produzione del diritto
- propri criteri e modi di interpretazione del diritto
- propri criteri per regolare i rapporti con gli «altri» ordinamenti giuridici, *in primis* quelli nazionali degli Stati membri

---

---

---


---

---

---

---

---



Le caratteristiche dell'ordinamento dell'UE (orientamento consolidato della ECJ)

un ordinamento giuridico

i) **AUTONOMO** → si distingue tanto dal diritto internazionale quanto dagli ordinamenti interni degli SM, ma

ii) **INTEGRATO** negli ordinamenti nazionali



spetta ai giudici nazionali il delicato compito di assicurare l'armonica coesistenza del diritto dell'Unione e di quello nazionale

---

---

---

---

---

---

---

---



(1)

## L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA

---

---

---


---

---

---

---

---



### La consolidata giurisprudenza

Sent. 5-2-1963, causa 26/62, *Van Gend & Loos*:  
«...la Comunità costituisce un **ordinamento giuridico di nuovo genere** nel campo del diritto internazionale...»

Sent. 15-7-1964, causa 6/64, *Costa c. ENEL*:  
«...a differenza dei comuni trattati internazionali, il TCEE ha istituito un **proprio ordinamento giuridico**...»

Parere 18.12.2014 n. 2/13, par. 157:  
«...i Trattati fondativi dell'Unione hanno dato vita, diversamente dai trattati internazionali ordinari, ad un **ordinamento giuridico nuovo, dotato di proprie istituzioni**...»

(cf. parere 8.3.2011 n. 1/09, par. 65)

---

---

---


---

---

---

---

---



### Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico UE

- a) A suo favore gli SM hanno rinunciato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani
- b) Esso riconosce come soggetti non soltanto gli SM ma anche i loro cittadini
- c) Suo primato sui diritti degli SM
- d) Efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini degli SM nonché agli Stati stessi

(v. parere 1/09, par. 65; parere 2/13, parr. 157 e 166)

---

---

---

---

---

---

---

---



La giurisprudenza *Van Gend & Loos* «attualizzata»  
alla luce dell'evoluzione dei Trattati istitutivi

**PERCHÉ L'ORDINAMENTO  
DELL'UNIONE SAREBBE «NUOVO»?**

---

---

---


---

---

---

---

---



(i) Quali elementi di novità?

- 1) Gli **obiettivi** → non solo obblighi reciproci tra gli Stati contraenti, ma vere e proprie limitazioni di sovranità
- 2) Il **potere legislativo dell'UE** → organi investiti di poteri sovrani da esercitare anche nei confronti degli individui (in parte anche amministrativo: v. antitrust)
- 3) Un **Unione** di Stati, ma **anche di cittadini** → soggettività giuridica europea degli individui; ruolo crescente del Parlamento europeo; principi di democrazia (artt. 9 ss. TUE)
- 4) **Competenza pregiudiziale ECJ** (art. 267 TFUE) → presupposto → i giudici nazionali applicano il diritto UE nelle controversie che coinvolgono gli individui (c/ privati o organi pubblici)

---

---

---

---

---

---

---

---



(ii) Autonomia dell'ordinamento dell'Unione  
rispetto all'ordinamento internazionale

ECJ → Una serie di fattori distinguono i trattati fondativi dell'Unione dai trattati internazionali ordinari

↓

L'integrazione giuridica europea si differenzia dalle altre forme di cooperazione giuridica internazionale

---

---

---

---

---

---

---

---

### Quali fattori?

- 1) Parziale cessione di sovranità da parte degli SM
- 2) La soggettività «europea» degli individui
- 3) Ruolo preminente del diritto scritto
- 4) Elaborazione istituzionale e non consensuale del diritto derivato (*metodo comunitario*)
- 5) Caratteristiche e funzione del sistema giurisdizionale
- 6) Accentramento in capo alle istituzioni UE della reazione alle violazioni del diritto → la soluzione delle controversie non è rimessa al consenso delle parti interessate / divieto per gli SM di farsi giustizia da sé

---

---

---

---

---

---

---

---

### (iii) Autonomia dell'ordinamento UE rispetto agli ordinamenti interni degli SM

- a) La **parziale cessione di sovranità dagli SM all'UE** → principio di *pre-emption* (competenze esclusive e concorrenti dell'UE): il diritto nazionale si «ritrae» in favore del diritto UE
- b) La **soggettività «europea» degli individui** → rapporti giuridici di cui siano parti individui possono essere direttamente regolati dal diritto UE, in quanto essi sono soggetti anche di tale ordinamento; tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti agli individui dal diritto UE

---

---

---

---

---

---

---

---

### I corollari del principio di autonomia

- 1) La **diretta applicabilità** delle norme UE = No adattamento
- 2) La **diretta efficacia** delle norme UE = soggettività europea degli individui → il diritto UE può incidere direttamente sulla loro sfera soggettiva, ossia
  - a) Può direttamente attribuire diritti agli individui
  - b) Può direttamente imporre obblighi agli individui

---

---

---

---

---

---

---

---



(II)

## L'INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

---

---

---

---

---

---

---

---



### Causa 6/64, Costa c. ENEL

I Trattati hanno dato vita a un proprio ordinamento, autonomo ma integrato negli ordinamenti nazionali → le norme UE si integrano nel diritto di ciascuno SM

⇒ Corollario: **Primato del diritto dell'Unione**

⇒ gli SM non possono far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore → la norma UE è comune e sovranazionale, mentre quelle nazionali sono poste unilateralmente da ciascun SM

⇒ la norma UE prevale su quella nazionale **per forza propria**, in ragione dei caratteri dell'ordinamento al quale appartiene

---

---

---


---

---

---

---

---



### Parere 2/13, par. 168

La costruzione giuridica europea poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda (→ art. 2 TUE)

Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della **fiducia reciproca tra gli Stati membri** quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua

---

---

---

---

---

---

---

---